

EDITORIALE

RIFLESSIONI SULLA RIVENDICATA SOGGETTIVITÀ DELLE PIANTE QUALI ESSERI SENZIENTI E NON STATICI.

Vito Tenore

Presidente di Sezione della Corte dei Conti - Docente SNA

1. Esseri umani, animali e vegetali sul piano bioetico e giuridico. Il ruolo ancillare della pianta.

Al pari di quanto accaduto, ma in misura decisamente meno insistente e con minori argomenti logico-giuridici e bioetici, per gli animali (ormai definibili “*esseri senzienti animali*”)¹, si parla da qualche tempo di una rivendicata soggettività anche

¹ Sul tema della soggettività animale è sufficiente rinviare al nostro TENORE, *Gli animali in giudizio (Contenziosi costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli “esseri senzienti non umani”)*, Torino, 2023. In letteratura vedasi anche, sul piano bioetico, filosofico e giuridico, PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, Bari, 2022; TRAISCI, *Animali e umani: il tentativo di un inquadramento razionale e unitario dell’animale anche nel nostro sistema giuridico*, Napoli, 2021, 3 ss. (con una felice sintesi dei principali approcci filosofici sul tema) e 278 ss.; TANCON, *Animali, diritti & tutele*, pubblicazione autonoma della tesi di laurea del 2022 presso Uninettuno; GUAZZALOCA, *Umani e animali. Breve storia di una relazione complicata*, Bologna, 2021; VADALA, *Prospettazione storico evolutiva dei diritti degli animali*, in *giust.civ.*, 2017, 549 ss.; BENVENUTI, *Per una introduzione al diritto degli animali*, in *Ricerche Giuridiche*, vol.4, n.1, 2015, 31 ss.; CARLOTTO, *Il diritto degli animali, per il nostro e il loro paradiso*, Padova, 2013; TONUTTI, *Zoantropologia. Gli animali nelle culture umane*, in *La questione animale*, a cura di Castignone – Lombardi Vallauri, nel *Trattato di biodiritto*, diretto da Rodotà – Zatti, Milano, 2012; CASTIGLIONE, LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, nel *Trattato di biodiritto*, diretto da Rodotà – Zatti, Milano, 2012; ROLLIN, *Diritti degli animali ed etica umana*, Milano, 2012; BERTONI, *Etica ed allevamento animale*, Milano, 2016; TALLACCHINI, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali. Commenti sulla normativa vigente*, cit.; TALLACCHINI, *Verso una filosofia del benessere animale*, in Marchesini (a cura di), *Bioetica e professione medico-veterinaria*, “Quaderni di bioetica”, Bologna 1999, 29 ss. Da segnalare è poi lo studio di PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, che analizza criticamente il processo di moltiplicazione dei soggetti giuridici sviluppatosi negli ultimi decenni. In questo

delle piante da parte di alcuni studiosi o per lo meno di un più ampio riconoscimento dei diritti delle stesse, o, in via ancor più gradata (ma forse più agevolmente percorribile), di maggiori doveri dell'uomo nei confronti del mondo vegetale².

Il mondo naturale, quello delle piante, sebbene costituisca l'80% della biomassa visibile della Terra (l'uomo rappresenta lo 0,01%), e sebbene le sostanze organiche di cui sono composti esseri umani ed animali siano quasi interamente prodotte dalle piante³, sul piano etico, politico e giuridico, è stato (ed è) prevalentemente confinato sullo sfondo dell'azione principale degli esseri umani, senza alcuna considerazione morale.

E sul piano giuridico la pianta è da sempre considerata una *res*, ancorché rispettata e persino adorata in alcune epoche⁴, ma pur sempre una *res* oggetto di diverse norme nel codice civile in materia di accessione (artt. 934 seg., c.c.), usufrutto (art. 989, c.c.), comunione (art. 899 c.c.) distanze (artt. 892 segg., c.c.), recisione di rami (art. 896, c.c.), vendita (art. 1472, c.c.) o divieto di alienazione (art. 956, c.c.), etc.

La stessa biologia contemporanea ha concentrato la sua attenzione seguendo una visione zoocentrica del vivente, implicitamente relegando nell'unitario contesto della *natura* le piante, in una posizione terziaria rispetto a uomini ed animali. Da qui l'uso dispregiativo di termini medici come "coma vegetativo", frasi gergali come "la malerba cresce", "attaccato come l'edera", "gramigna infestante", o richiami letterari a stati vegetali come eterne condanne infernali⁵, o a frutti allegorici del peccato

ambito vengono analizzati sistemicamente le problematiche legate al riconoscimento di diritti agli animali, all'ambiente, alle generazioni future, alla specie umana. L'impostazione scientifica del volume tende a negare la possibilità di utilizzare giuridicamente la categoria dei diritti per la tutela di animali e ambiente, mentre ammette questa possibilità per generazioni future e specie umana. Il discrimine è dato dal rispetto della tradizione antropocentrica nel cui alveo è nato e si è sviluppato il linguaggio normativo dei diritti. Sul tema vedasi anche DONADONI, *Sulla natura giuridica della relazione con l'animale d'affezione. La bioetica tra diritto di proprietà e diritto della personalità*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2014, 259.

2 Il tema della rilevanza, etica, politica e dunque anche giuridica delle piante è oggetto di alcuni interessanti studi, tra i quali possono ricordarsi: VIOLA, *Flower power. Le piante e i loro diritti*, Torino, 2020; PELLEGRINO, DI PAOLA (a cura di), *Etica e politica delle piante*, Roma, 2019, con ampia bibliografia sugli orientamenti filosofici ed etologici sul tema delle piante; MANCUSO, *La nazione delle piante*, Roma-Bari, 2019; POLLO, *Umani e animali: questioni di etica*, Roma, 2016; ALLEGRI, *Gli animali e l'etica*, Milano, 2015; MANCUSO, VIOLA, *Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale*, Firenze, 2013. Per una compiuta e prioritaria comprensione dell'organismo vegetale e della sua complessa organizzazione anatomica e funzionale, utile è la lettura del saggio del neurobiologo vegetale MANCUSO, *Plant revolution: le piante hanno già inventato il nostro futuro*, Milano, 2017; KOEHLIN, *La dignità delle piante*, in https://www.blauen-institut.ch/s2_blue/tx_blu/tf/tf_dignity_plants.html.

3 La vita degli esseri umani e animali dipende dalle piante, primo anello della catena alimentare, fonte di energia, stabilizzatore climatico, fonte di principi attivi medicinali.

4 È nota l'adorazione del *figus ruminalis*, albero fausto nell'antica Roma, per il suo contributo dato alla nascita e sopravvivenza di Romolo e Remo. Essendo prole illegittima, i gemelli vennero strappati alla madre per essere uccisi, ma un servo pietoso li sottrasse a morte sicura adagiandoli piuttosto in una cesta, che fu affidata alle acque del Tevere. Trasportata dallo straripamento del fiume, la cesta si fermò in una pozza sotto il fico ruminale, nel punto in cui la lupa sarebbe venuta ad allattarli. Secondo alcune fonti, il fico si ergeva alle pendici del colle Palatino, nei pressi della grotta chiamata Lupercale, mentre nell'iconografia è spesso rappresentato con un picchio appollaiato sui suoi rami.

5 Il richiamo è al noto passo Dantesco su Pier delle Vigne, macchiatosi di suicidio e condannato nell'Inferno ad essere "sterpo", ovvero pianta per l'eternità, ma soffrendo e sanguinando come un essere umano se spezzato in uno dei suoi rami o privato di sue foglie: il contrappasso infernale punisce con la estirpabile vita vegetale chi ha fatto scempio biologico della vita terrena estirpandola con il suicidio.

primigenio⁶. Non mancano poi citazioni letterarie sulla utilità delle piante, ma sempre in ottica antropocentrica⁷.

Questo ricco e variegato simbolismo rappresenta le piante e i loro frutti come segni, allegorie o come oggetti utili all'uomo, e mai come "essere pianta" in sé, se non in rari casi, quali la Pascoliana sublime *La quercia caduta*⁸ o in altre raffinate poesie. Anche nella musica, la pianta è sovente mero spunto per riflessioni e amori dell'essere umano che si traducono in indimenticabili successi stampigliati nella nostra mente⁹.

Tale approccio riduttivo, riscontrabile in diverse scienze, risente probabilmente delle differenze ontologiche tra l'essere animale e l'essere pianta (all'uomo risulta dunque più comprensibile il mondo animale). Quest'ultima difetterebbe delle caratteristiche che rendono la vita "umana", ovvero di quelle che sono state felicemente definite "le basi di status morale degli esseri umani ed animali"¹⁰: il movimento, l'intelligenza, la razionalità, l'autocoscienza, la spiritualità, la sensibilità, la capacità di provare emozioni, dolori e sentimenti, la capacità di parlare e di esercitare così la volontà.

Ma è soprattutto l'asserito immobilismo dell'essere vegetale rispetto a quello umano che renderebbe meno evoluto l'essere statico, incapace come tale di fare cose che l'uomo o l'animale sanno fare¹¹. In realtà, anche le piante, come pacificamente

6 È universalmente nota la portata simbolica della mela che Eva porse ad Adamo nel giardino dell'Eden violando un basilare divieto divino e così perfezionando il primo peccato dell'umanità.

7 Ad esempio, nell'Odissea di Omero, viene donata ad Ulisse da Ermes un'erba per difendersi dalla maga Circe. Nella Mandragola di Pirandello la pianta, pur venefica, è utilizzata come rimedio per la sterilità di Lucrezia, la donna amata dal protagonista, Callimaco, e moglie di Nicia Calfucci, un dottore di legge impaziente di avere un erede.

8 La lode Pascoliana della quercia, morta, merita il suo integrale richiamo: "Dov'era l'ombra, or sé la quercia spande morta, né più coi turbini tenzona. La gente dice: Or vedo: era pur grande! Pendono qua e là dalla corona i nidietti della primavera. Dice la gente: Or vedo: era pur buona! Ognuno loda, ognuno taglia. A sera ognuno col suo grave fascio va. Nell'aria, un pianto... d'una capinera che cerca il nido che non troverà". Eugenio Montale dedicò all'amore per la botanica lo scritto *La Botanica. Cronache coniugali*, che narra la storia di due sposi uniti dalla passione per la botanica. Assai raffinata è poi la poesia di Ungaretti *Il Mughetto* che accosta la delicatezza ed il candore del fiore a quella dei bimbi. Dal *Solitario bosco ombroso* di Paolo Rolli a *I Limoni* di Montale, le umili piante fanno da cornice a confessioni, esprimono una spiritualità inquieta. Ma irrompe nella linea botanica della poesia anche *La ginestra* di Leopardi, che appartiene alle umili piante, ma che coniuga in sé verità e poeticità: essa ha degli attributi importanti, ovvero un dolcissimo profumo ed è lenta e resistente. Ed è l'unico fiore che può resistere alla distruzione del Vesuvio, lo "sterminator Vesevo".

9 È sufficiente ricordare canzoni come *Strawberry fields forever dei Beatles*, *Desert Rose* di Sting, *The New Timer* di Bruce Springsteen, *A rose is still a rose* di Aretha Franklin, *Bocca di Rosa* di De André, *Rose rosse* per te di Massimo Ranieri, *Fiori di Rosa*, *fiori di Pesco* di Battisti, *Glicine* di Noemi, *Fiori d'Arancio* di Carmen Consoli, *L'Albero* di Jovanotti, *Montagne Verdi* di Marcella Bella, *Il Ragazzo della Via Gluck* di Celentano, *Come le viole* di Peppino Gagliardi.

10 PELLEGRINO, DI PAOLA (a cura di), *Etica e politica delle piante*, cit., 23. Gli attenti Autori, auspicando una rinnovata *filosofia delle piante* ad opera di una botanica filosofica capace di illuminare le caratteristiche dei vegetali che potrebbero essere basi di status morale, rimarcano come tale approdo richieda la dimostrazione che i vegetali hanno caratteristiche che, al pari degli animali e degli umani, li rendano degni di considerazione morale.

11 Del resto, a ben pensarci, il medesimo parametro della "fattività" o multipotenza nell'agire crea gerarchie e stime interpersonali (o, al contrario, invidie) tra gli stessi esseri umani: l'uomo eclettico e grandangolare in ogni campo (arte, musica, studi, sport, relazioni affettive etc.) gode di maggior ammirazione e apprezzamento sociale. In qualche caso anche invidia, ma mai una subordinazione.

acclarato sul piano scientifico dalla botanica e dalla neurofisiologia, si muovono¹², si adattano all'ambiente in modo strategico, hanno forme specifiche di intelligenza (alcuni studi evidenzerebbero anche forme di "dolore vegetale"¹³ di cui l'odore dolciastro dell'erba tagliata sarebbe una espressione, come un sussurro olfattivo), anche se tali "azioni" si manifestano su scale temporali lente e non sempre visibili e comprensibili agli esseri umani, che considerano dunque statiche e "poco vive" le piante. E comunque, in ogni caso, il movimento potrebbe non essere necessario per organismi, come le piante, autosufficienti: mentre l'uomo o l'animale devo spostarsi per nutrirsi o proteggersi dalle intemperie, i vegetali non hanno bisogno di muoversi, giovandosi della fotosintesi per rendersi energeticamente autosufficienti grazie al sole e all'acqua e non hanno necessità di fuggire per proteggersi dalle intemperie dalle quali sanno proteggersi. Le piante sono dunque i primi produttori di energia pulita del pianeta: energia solare in tessuto cellulare (e non in inestetici pannelli fotovoltaici difficilmente smaltibili dopo il limitato ciclo vitale). Tuttavia, e ciò vale

¹² Plasticamente percepibile è l'orientarsi autonomo delle piante verso il sole, il prolungare le radici verso fonti d'acqua, il curvarsi per assecondare il vento e non essere spezzate. Gli studi scientifici che evidenziano come le piante ragionino, comunichino, imparino, distinguano colori, percepiscano radiazioni luminose, abbiano memoria, comunichino tra loro e con gli animali e ricordino, sono citati da VIOLA, *Diritti dei vegetali: nuovi diritti per una giustizia ecologica*, in PELLEGRINO, DI PAOLA (a cura di), *Etica e politica delle piante*, cit., 207 e 214. Tali ultime caratteristiche sono innegabilmente poco percepibili. Si veda anche l'accurato studio di STOCKLIN, *La pianta - moderni concetti biologici, Contributi all'etica e alla biotecnologia*, Volume 2, Berna, 2007 (in tedesco), scaricabile da https://www.ekah.admin.ch/inhalte/_migrated/content_uploads/d-Beitrag-Pflanze-2007_06.pdf. Anche KOECHLIN, *La dignità delle piante*, in https://www.blauen-institut.ch/s2_blue/tx_blu/tf/tf_dignity_plants.html, osserva come "molte scoperte negli ultimi anni suggeriscono una nuova immagine "sensibile" delle piante. Ad esempio, è stato rivelato che le piante sono attive nel percepire numerosi parametri dal loro ambiente, comunicano ampiamente e attivamente; interagiscono con l'ambiente circostante. Possono scegliere tra diverse possibilità e modificare il loro comportamento di conseguenza. A livello cellulare, le somiglianze tra animali e piante sono molto maggiori di quanto ipotizzato in precedenza (comunicazione con potenziali d'azione elettrici, traffico di vescicole simili e molecole di segnalazione, ecc.). Hanno un sistema immunitario innato. A livello rudimentale, le loro radici possono distinguere tra sé e non sé". Aggiunge l'autrice come "piante, animali e umani hanno radici comuni. Le somiglianze a livello cellulare possono essere spiegate dalle nostre relazioni evolutive. Un adattamento ottimale richiede un sistema informativo efficiente e rapido: gli animali hanno sviluppato un cervello e un sistema nervoso, le piante potrebbero aver sviluppato strutture analoghe. Sui livelli immediatamente superiori degli esseri viventi individuali, i livelli dei tessuti e degli organismi, gli animali e le piante sono radicalmente diversi. Tuttavia, nel corso dell'evoluzione, entrambi hanno sviluppato, in modi molto diversi, una grande flessibilità per adattarsi a un ambiente in continua evoluzione. Non sappiamo se le piante siano capaci di sensazioni soggettive. Non ci sono prove scientifiche che le piante sentano dolore. Ma è anche abbastanza chiaro che non possiamo semplicemente escluderlo. Ci sono prove circostanziali per questo, sebbene non una catena completa di prove. Tuttavia, le affermazioni secondo cui le piante non hanno sensazioni soggettive sono tanto speculative quanto il contrario. Semplicemente non lo sappiamo. Non possiamo negare con certezza che alle piante manchi la capacità di percepire attivamente. Finora, le capacità delle piante di percepire il loro ambiente sono state ampiamente sottovalutate".

¹³ Tale dolore vegetale, oggetto di studi ricordati da VIOLA, *Diritti dei vegetali: nuovi diritti per una giustizia ecologica*, in PELLEGRINO, DI PAOLA (a cura di), *Etica e politica delle piante*, cit., 216, dovrebbe spingere, in attesa di conferme scientifiche, ad adottare nei confronti delle piante il *principio di precauzione* di matrice internazionalistica: nei casi in cui esista il dubbio che una determinata azione abbia conseguenze gravi o irreparabili per l'ambiente, quell'azione è da evitare. Ricorda Viola come nella convenzione di Rio si sosteneva di evitare di adottare azioni che mettano a rischio altri esseri viventi. L'Autrice sta lavorando con l'*Hearth law center* per la stesura della carta diritti delle piante che potrebbe fare parte di un ordinamento che il Cile si sta dando.

anche per gli animali e non solo per le piante, nella storia della riflessione etica e filosofica, la sfera della considerazione morale da parte dell'essere umano nei confronti dei viventi si è progressivamente ampliata: un tempo la considerazione morale era limitata e legata alla famiglia, al clan, alla etnia, al censo (gli schiavi erano *res*), all'essere maschile (alle donne sono stati per secoli preclusi diritti fondamentali) per giungere poi, lentamente, ad una (apparente¹⁴) eguaglianza sul piano della considerazione morale, politica e giuridica tra tutti i cittadini, anzi dell'intera umanità.

Il passo successivo, come diversi studi sull'essere animale evidenziano¹⁵, è rappresentato dalla attenuazione dell'antropocentrismo, e dalla progressiva valorizzazione, sul piano morale, filosofico, etologico e persino giuridico, del mondo animale, attenuando lo specismo che vorrebbe gli esseri umani gli unici degni di considerazione morale e gli animali quali mere *res* ancillari, fonte di cibo, lavoro, divertimento.

Il successivo tassello di tale evoluzione dall'originario antropocentrismo e specismo è dato dalla valorizzazione morale, politica e poi anche giuridica, della natura inanimata, degli ecosistemi, dei paesaggi, dell'ambiente e, dunque, delle piante.

Ma in tale contesto la pianta, verosimilmente per la già segnalata sua staticità, conserva un ruolo moralmente secondario sul piano filosofico e giuridico, non trovando "*l'essere vegetale*" una propria autonomia quale valore in sé, ma rivestendo un mero valore derivato, quale *res* utile all'uomo (sul piano alimentare, farmacologico, estetico, della stabilizzazione climatica, della tenuta di terreni friabili, etc.), o quale parte dell'eco-sistema da tutelare (ma sempre in funzione antropocentrica), o per alcuni peculiari pregi estetici o secolarità di vita.

2. La valorizzazione dello *status* concettuale, morale, politico e giuridico delle piante, ma l'inutilità di una soggettività vegetale o di una soggettività animale.

Una valorizzazione dello *status* concettuale, morale, politico e giuridico delle piante è stato portato avanti da studiosi di varie discipline in tempi recenti¹⁶, o partendo da un più meditato approccio filosofico, o da un più moderno approccio sentimentalista (si può provare simpatia anche nei confronti di soggetti privi di esperienze emotive e affettive)¹⁷, o esaltando la intrinseca valenza sociale, culturale

14 In realtà permangono a tutt'oggi, ancorché camuffate dietro un ipocrita parlare politicamente corretto, evidenti discriminazioni tra esseri umani fondate su razza, colore della pelle, orientamenti sessuali, aspetto estetico, capacità reddituali, quoziente intellettuale, appartenenza a *lobbies*, cordate o associazioni segrete o meno etc. Mentre in passato l'esclusione da alcuni diritti di taluni (schiavi, donne, plebei, estranei a *gentes* elette etc.) era formalizzata in norme, negli attuali ordinamenti evoluti la distinzione è raramente formale e più fattuale o sociale.

15 Il richiamo è agli scritti citati in nota 1.

16 In particolare, si segnala in contributo di VIOLA, *Diritti dei vegetali: nuovi diritti per una giustizia ecologica*, in PELLEGRINO, DI PAOLA (a cura di), *Etica e politica delle piante*, cit., 205 ss.

17 Del resto, lo stupore e la considerazione che suscitano nell'uomo non solo gli animali, ma alcune *res inanimate*, quali i capolavori artistici (quadri, statue, edifici etc.) frutto di ingegno umano, o diversi spettacoli naturali (montagne, golfi naturali, fiumi, laghi, cielo stellato, luna etc.), evidenziano come la prospettiva sentimentalista ben potrebbe valorizzare sul piano morale e giuridico anche esseri non senzienti come le piante. Sul tema POLLO, *Il sentimentalismo etico e il mondo vegetale*, in PELLEGRINO, DI PAOLA (a cura di), *Etica*

ed ecosistemica della pianta e rimarcando la relatività e mutabilità del confine tra chi può essere incluso o escluso dal godimento di alcuni diritti essenziali¹⁸.

Alcuni eventi di rilevanza mediatica ripropongono periodicamente il tema della tutela delle piante: oltre alle aggressioni del presidente brasiliano Bolsonaro alla foresta amazzonica, da ultimo, in Francia, ha suscitato (sterili) polemiche l'abbattimento (seguito però da impiantatura di nuovi alberi), definito con consueta terminologia scandalistica "biocidio", in un ex bosco reale del Domaine de Berce, vicino a Le Mans, di un migliaio di querce secolari (tra i 100 e i 200 anni di vita) che serviranno per ricostruire le guglie della cattedrale di Notre-Dame divorate dalle fiamme divampate nella chiesa parigina il 15 aprile del 2019¹⁹.

Ma se pur si giungesse ad una più elevata considerazione filosofica, empatica, morale, sentimentale della pianta e ad un suo più rispettato rapporto con l'uomo, espandendo su nuovi campi, giardini, orti, boschi e foreste il pensiero filosofico e giuridico, appare al momento improponibile sul piano normativo il pur rivendicato riconoscimento di diritti facenti capo direttamente ad un soggetto non umano in qualche modo senziente, ovvero alla *res-pianta*, ancorché ciò sia avvenuto in taluni ordinamenti²⁰, in quanto incapace di percepirli (e persino incapace di percepire se stessa) e, soprattutto, di farli valere. Alquanto macchinosa, e foriera di inutili complicazioni, ci sembrerebbe la soluzione a tale basilare problema attraverso "tutori", "curatori" o "associazioni ambientaliste" che si facciano paladine della pianta. Ancor più pericolosa, soprattutto in un Paese litigioso come l'Italia, ci sembrerebbe la tesi tendente a riconoscere, come nella Costituzione Boliviana (art.

e politica delle piante, cit., 187 ss.

18 Quest'ultima affermazione dubitativa è di VIOLA, *Diritti dei vegetali: nuovi diritti per una giustizia ecologica*, in PELLEGRINO, DI PAOLA (a cura di), *Etica e politica delle piante*, cit., 205.

19 "Ora lasceremo spazio a una nuova generazione di querce che tra 200 anni creeranno una foresta tale e quale a quella che vediamo oggi", ha commentato Aymeric Albert, direttore della commissione forestale che ha seguito i lavori, ricordando come le querce abbattute erano cresciute rimpiazzandone altrettante già usate nei secoli scorsi per scopi analoghi.

20 Osserva VIOLA, *Flower power. Le piante e i loro diritti*, Torino, 2020 e ribadisce in VIOLA, *Diritti dei vegetali: nuovi diritti per una giustizia ecologica*, in PELLEGRINO, DI PAOLA (a cura di), *Etica e politica delle piante*, cit., 219 come alcuni ordinamenti, quali quello della Bolivia, dell'Equador, della Nuova Zelanda e di alcuni Stati degli Stati Uniti, abbiano riconosciuto la natura (Madre Terra) come soggetto che vanta diritti che pongono però problemi di modalità di tutela, fatalmente ripristinatoria e non pecuniaria. L'Autrice ricorda il riconoscimento come soggetto giuridico delle acque del fiume Whanganui, considerato sacro dalle tribù Maori della Nuova Zelanda, ed il fiume Vilcabamba che in Equador ha vinto la sua prima causa in tribunale contro chi lo ha inquinato, in quanto soggetto avente diritti. Ricorda sempre VIOLA, *Le piante non sono soltanto risorse: è il momento di riconoscere i loro diritti*, in *la Repubblica*, 26.12.2021 (https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/12/27/news/non_piu_solo_risorse_per_i_diritti_delle_piante-330065113/#:~:text=In%20quasi%20tutti%20i%20sistemi,riparare%20i%20soggetti%20pi%20C3%B9%20deboli) come "Nel 1992 la Svizzera attraverso un referendum ha inserito per prima nella propria Costituzione una modifica che da allora riconosce la necessità di salvaguardare la dignità delle piante. Vent'anni dopo, a dare il via alle applicazioni pratiche di un dibattito sui diritti della natura iniziato negli ormai lontani anni Settanta è stata una piccola cittadina della Pennsylvania, Tamaqua, che nel 2006 ha riconosciuto i diritti del suo fiume, riuscendo così a bloccare gli sversamenti di fango tossico che lo inquinavano. Nel 2008 l'Ecuador ha incluso i diritti della Madre Terra nella propria Costituzione, seguito nel 2010 dalla Bolivia e poi sono arrivati (ognuno a suo modo). Nuova Zelanda, India, Ohio, Florida, Canada. A oggi sono diciassette i paesi nei quali i diritti della natura sono riconosciuti, come insieme o sotto forma di specifici ecosistemi".

34), accanto alla officiosa azione della pubblica autorità, una legittimazione diffusa, in capo a qualsiasi cittadino o associazione, a promuovere azioni legali a salvaguardia delle piante.

Al medesimo approdo è giunta la più attenta e concreta dottrina, mettendo in disparte i pur encomiabili desiderata di una crescente cultura animalista, con riferimento alla soggettività animale²¹. Difatti il riconoscimento di una soggettività, ancorché limitata, in capo agli animali, e dunque di diritti propri, origina diversi problemi consequenziali, sulla latitudine soggettiva dei beneficiati (tutti gli animali o alcuni?), sulla tipologia dei diritti (reali, di credito, personali?), sulla individuazione di chi tali diritti potrà tutelare anche in giudizio (un curatore speciale?).

Da tali dubbi nascono avversi ma ben più realistici indirizzi²² tendenti ad affrontare il problema della tutela dell'animale da un'altra prospettiva, apparentemente antropocentrica, ma in realtà ancorata alla realtà fattuale e biologica: ovvero tesa non a riconoscere diritti dell'animale nei confronti dell'uomo, ma solo doveri, sicuramente da ampliare rispetto agli attuali, di protezione solidarietà dell'uomo verso le altre specie animali. Similmente ai doveri che l'uomo assegna a sé stesso verso l'ambiente circostante.

Se però si giungesse, in attuazione del novellato art. 9 Cost.²³, che esalta le biodiversità e dunque tutela le specie animali e vegetali dell'ambiente naturale in cui l'uomo vive, ed in sintonia con il processo dottrinale e in parte giurisprudenziale in atto di "dereificazione" dell'animale, ad una auspicata (seppure assai problematica) più completa umanizzazione degli animali²⁴, o di taluni di essi, quali destinatari

21 Sul tema della soggettività animale, oltre agli scritti citati nelle precedenti note, v. TENORE, *Gli animali in giudizio (Contenziosi costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli "esseri senzienti non umani")*, cit.

22 Tra i propugnatori di tale tesi MAZZONI, *I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto?*, in MANNUCCI, TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, cit., 60, il quale rimarca come "La legislazione più recente, come è noto, ha innovato le modalità di trattamento degli animali in quanto esseri senzienti, modificando il contenuto dei rapporti tra esseri umani e animali. Ma da questo cambiamento non segue necessariamente che tali disposizioni abbiano modificato la prospettiva civilistica sugli animali. Se, infatti, la capacità di soffrire degli animali trova riconoscimento e tutela giuridica, attraverso l'imposizione di comportamenti obbligatori per gli esseri umani, quando essi sono considerati come esseri senzienti, gli animali restano, dal punto di vista dei rapporti economici regolati dal diritto civile, beni in senso giuridico ed oggetto di proprietà da parte dell'uomo. E le due differenti qualificazioni giuridiche restano compatibili all'interno dell'ordinamento giuridico, dal momento che sono suscettibili di convivere come inquadramenti giuridici separati".

23 Sulla recente riforma costituzionale riguardante gli artt. 9 e 41 Cost. in materia di tutela ambientale si vedano: TRENTA, *Riflessioni sulla recente modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4/2022; OLIVI, *L'art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali selvatici*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4/2022; FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4/2022; CORTESE, *Sulla riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: alcune osservazioni*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4/2022; BRAMBILLA, *L'esigenza di una programmazione generale in senso ambientale nella riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4/2022.

24 Su tale auspicio, ovvero di elevare gli animali da *res* a soggetti contraddistinti da una propria identità, v. RESCIGNO, *L'inserimento della dignità animale in costituzione: uno scenario di "fantadiritto"?*, in *La questione animale*, cit., 267 ss.; RESCIGNO, *I diritti degli animali, da res a soggetti* Torino, 2005; CASTIGNONE, *Animali (Diritti degli) – Parte etica*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, diretta da Sgreccia e Tarantino, Napoli, 2009, 495 ss. Parla anche di "soggettività dell'animale" TRAI SCI, *Animali e umani: il tentativo di un inquadramento razionale e unitario dell'animale anche nel nostro sistema giuridico*, cit., 298 ss., quale categoria intermedia tra le *res* e le persone, con propri diritti, numericamente più limitati quali

diretti di propri ulteriori diritti (oltre alla vita, ad una morte dignitosa, a non soffrire, anche il sopra teorizzato “diritto alla buona qualità della vita” di matrice eurounitaria), al pari di quanto la civilistica più avanzata prospetta anche per le intelligenze artificiali (il c.d. soggetto giuridico digitale, capace di autodeterminarsi e di comunicare la sua volontà)²⁵ o l’ambientalismo propugna per talune piante e persino fiumi e laghi, occorrerebbe individuare chi se ne debba fare garante anche in sede contenziosa (accanto alle associazioni animaliste, magari delle figure pubbliche di “curatori” o “assistenti sociali degli animali non umani”). È infatti evidente a tutti che l’animale non è in grado di relazionarsi in chiave giuridica (ovvero esercitando diritti e pretendendo l’osservanza di obblighi) verso l’uomo o altri animali in sede stragiudiziale, né è in grado, a maggior ragione, di instaurare giudizi per veder tutelati tali suoi diritti.

Accantonati dunque alcuni proclami animalisti e rimanendo legati pragmaticamente alla vita reale, ci sembra assai condivisibile quanto ben rimarcato da un attento studioso²⁶, secondo il quale “quando si va alla ricerca di quali diritti siano

quello alla vita, ad una morte dignitosa, a non soffrire, a condizioni di vita dignitose con riferimento alle categorie etologiche di specie. Sul tema SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cultura e diritti*, 1/2, 2018, 61. Più cauto su tale possibilità è invece CIRILLO, *Sistema istituzionale di diritto comune*, II ed., Padova, 2021, 232 ss., il quale evidenzia come “al di là delle encomiabili difese dei presunti diritti degli animali, provenienti perlopiù dalle ideologie ecologiche, il diritto è un prodotto storico dell’organizzazione umana ed è stato pensato dagli uomini per gli uomini, gli unici capaci di avere un patrimonio proprio e di porre in essere azioni regolate nella cura di esso attraverso comportamenti razionali, che hanno alla base la coscienza di essere uomini inseriti in una comunità organizzata. In altri termini gli animali non hanno quelle posizioni giuridiche naturali nell’ordinamento, ossia l’autonomia negoziale e men che meno la potestà. Pertanto associare ad essi la personalità giuridica, che è uno strumento tecnico come tanti altri, significa fare un salto non consentito dall’ordinamento giuridico, in quanto il meccanismo dell’attribuzione della stessa o comunque di una soggettività, piena ma forse anche parziale, postulerebbe, oltre a quanto testé detto, la loro capacità di percepire le norme e i meccanismi formativi del diritto nei gruppi organizzati; cosa che non è nella realtà delle cose, com’è facile intuire. Quindi anche in questo caso ci sarebbe bisogno di una norma sulla plurisoggettività tesa ad equiparare gli animali agli uomini; norma che, quand’anche ci fosse, avrebbe comunque una forza dirompente tale da scardinare le basi fondamentali dell’organizzazione giuridica delle società umane. Una norma di equiparazione piena non c’è e forse non può esserci.....Uno dei pochi punti di contatto con l’animale umano è il fatto che entrambe le specie sono esseri viventi che condividono più o meno gli stessi ambienti di vita. In quanto esseri viventi condividono anche la capacità di provare gioia e sofferenza nonché l’agire in base a regole, che nel caso dell’animale sono quelle proprie della specie di appartenenza, alle quali nel caso dell’uomo si aggiungono quelle dell’ordinamento, che è un prodotto esclusivo delle società umane. Tuttavia l’ordinamento degli uomini non può non regolare i rapporti con le altre specie viventi, ivi compreso il mondo vegetale, che è anch’esso vivente”.

25 Sul tema della soggettività digitale e di uno statuto speciale dell’agente elettronico autonomo, oltre che degli animali, cfr. in chiave problematica e assai dubitativa CIRILLO, *Sistema istituzionale di diritto comune*, cit., 225 ss.

26 Il riferimento è ancora all’accurato studio di CIRILLO, *Sistema istituzionale di diritto comune*, cit., 235 ss. che apre il grandangolo della riflessione sulla soggettività per gli esseri non umani, quali gli animali, anche agli *umanoidi* (equiparabili agli animali-res, o *terzium genus?*), ritenendo che “il tema è destinato a complicarsi drammaticamente se si fa riferimento ad una dimensione esistenziale nuova, ossia quella degli ipotetici *umanoidi*, producili o già prodotti in qualche laboratorio del mondo. La complicazione è data dal fatto che essi possono avere una struttura fisica animale e struttura psichica umana o viceversa; così come possono avere caratteristiche psicofisiche intermedie o inscindibilmente miste. I problemi che si pongono sono sostanzialmente due: la liceità o illiceità dell’ibridazione uomo-animale e il sistema di tutela possibile dell’umanoide, anche quando questo sia stato illecitamente prodotto in laboratorio. Va da sé che tutto dipende dalla natura ad esso attribuibile, ossia se sia da considerare una res animale o un essere umano e quindi oggetto o soggetto di

da riconoscere agli animali non si va oltre la constatazione che tra gli umani e gli animali sussistono proprietà comuni, come la capacità di provare dolore e gioia. Ma soprattutto non si risolve il problema fondamentale, ossia che la proclamazione di diritti nelle costituzioni può avere solamente un valore simbolico, dato che gli animali non possono agire per vederseli riconosciuti e quindi avranno sempre bisogno di un atteggiamento 'paternalistico' di soggetti umani, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che per essi li facciano valere. Pertanto il riconoscimento di una qualche forma di soggettività in capo agli animali appare una inutile forzatura".

Inoltre, se si giungesse a tale parziale soggettività animale o ad un terzo genus di soggettività, ovvero la soggettività degli esseri animali, occorrerebbe altresì specularmente farsi carico, per coerenza giuridica espressiva del principio *ubi commoda, ibi et incommoda*, anche dei diretti doveri degli animali e delle relative (proporzionate) sanzioni, tematica ad oggi improponibile sia giuridicamente che culturalmente in quanto "non politicamente corretta", ma che in passato ha portato, in altri ordinamenti, a giudizi civili e penali (persino religiosi, con "scomuniche" vescovili) aventi come "parti" o "imputati" in senso tecnico animali: maiali, tori, cavalli, galli, cani, mosche, api, serpenti, talpe, topi, bruchi, lumaconi, locuste, delfini e vermi²⁷. Sono oggi infatti all'ordine del giorno aggressioni (lesioni), anche mortali (omicidi) ad uomini e donne (oltre che ad altri animali domestici o da allevamento) da parte di animali (*in primis* cani feroci), danneggiamenti e imbrattamenti di coltivazioni e aree urbane e condominiali, immissioni acustiche e olfattive lesive della salute e del riposo altrui, accadimenti sui quali, ad oggi, l'ordinamento interviene sanzionando, sul piano penale e civile, i soli padroni e ricoverando in strutture *ad hoc* animali pericolosi in casi estremi.

Se questi sono gli approdi più realistici per il modo degli esseri animali, pretendere dunque un riconoscimento di diritti propri persino per le piante in quanto "soggetti di vita", parlare di "biocidio" in caso di loro immotivata distruzione, è a nostro avviso una mera petizione di principio, una rivendicazione nominalistica priva di conseguenze concrete o di pretese azionabili dalla pianta in giudizio o stragiudizialmente, mossa innegabilmente da un comprensibile afflato garantista, ma inattuabile nella realtà fenomenica e giuridica.

3. Quali allora gli strumenti di maggior tutela dell'"essere pianta"? La tutela dell'ambiente.

Ed allora, a nostro avviso, la strada più agevolmente percorribile per una doverosa valorizzazione morale e giuridica delle piante, come del resto avvenuto per le *res-animale* è quella, imponendo più pregnanti obblighi sull'uomo, del maggior rispetto delle piante stesse quale parte vitale, essenziale e prevalente degli equilibri dell'ecosistema complessivo, fatalmente ruotante sull'essere più evoluto, ovvero l'uomo. E poiché l'uomo, quale essere senziente ed intelligente, è l'unico capace di

diritto. La scienza penalistica tende ad applicare il principio personalistico del "in dubio pro homine".

²⁷ L'esilarante raccolta di ben 144 processi a carico di animali intervenuti tra l'844 ed il 1815 in vari ordinamenti e fasi storiche (soprattutto nel Medioevo e soprattutto in Francia, con imputati prevalenti i maiali) è curata dal già ricordato saggio di D'ADDOSIO, *Bestie delinquenti*, cit. Ma più cauti sulla reale tenuta di veri processi su tali animali sono gli autori citati nella precedente nota 16.

studiare, progettare, elaborare ed agire (le entità sovraperonali, quali società ed associazioni, agiscono pur sempre tramite uomini in virtù della immedesimazione organica), dovrà essere proprio l'uomo ad elaborare regole giuridiche atte a tutelare il mondo vegetale in una visione planetaria e sistemica del problema ambientale²⁸, per prevenire l'annientamento della vita, recuperando il valore intrinseco, vitale e primigenio della pianta la cui etimologia *phyton* ("essere di luce che cresce" o "essere che si accresce di luce") esprime e condensa l'essenza della vita. E se l'uomo in modo lungimirante tutela, anche con norme, la vita delle piante, queste ultime garantiscono la vita dell'uomo.

Tale nostro approdo trova conferma in studi sviluppati in Svizzera²⁹ tendenti a valorizzare, in ottica migliorativa del locale referente costituzionale, la "*dignità delle piante*", intesa "*come un segno, una metafora, che le piante hanno diritto a un valore, un valore indipendente dagli interessi umani. La dignità potrebbe essere un segno che le piante vanno rispettate e che ci sono anche degli obblighi nei loro confronti*".

L'ordinamento italiano, già prima del novellato art. 9 Cost. che fa espresso riferimento alla tutela ambientale (La Repubblica "*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*"), ha introdotto diverse norme che tutelano l'ambiente (artt. 311 e 316, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Codice dell'Ambiente), le biodiversità forestali (d.lgs. 3 aprile 2018 n. 34, TU in materia di Foreste e filiere forestali) e alcune specie vegetali (ad es. gli alberi monumentali: art.7, l. 14 gennaio 2013 n. 10 e decreto attuativo 23 ottobre 2014), o che tutelano la salute umana prescrivendo rigorose regole sulla coltivazione di piante.

Tra tali norme senza dubbio assume un ruolo centrale il cennato Codice dell'Ambiente del 2016 che, all'art. 311, del d.lgs 152/2006 dedicato al "Risarcimento del danno ambientale", ribadendo la risarcibilità del danno ambientale già statuita dall'art. 18, l. n. 349/1986 (seppur con devoluzione della giurisdizione all'a.g.o.),

²⁸ Sulla funzione ecosistemica delle piante è sufficiente il rinvio a FERRINI, FINI, *Amico albero*, Pisa, 2017, con vasta bibliografia e dati aggiornati.

²⁹ KOEHLIN, *La dignità delle piante*, in https://www.blauen-institut.ch/s2_blue/tx_blu/tf/tf_dignity_plants.html. L'attenta Autrice, di cui si richiama il pensiero nel testo, rimarca come il Comitato di studiosi svizzeri di cui faceva parte (Comitato federale di etica per le biotecnologie non umane CENU), in ottica tesa a dare spunti correttivi alla Costituzione svizzera, aveva il compito, tra l'altro, di "*elaborare la base etica per attribuire dignità alle piante. Molte questioni erano controverse, ma su una c'era accordo: le piante non dovrebbero essere trattate in modo del tutto arbitrario. Le piante sono esseri viventi e devono essere rispettate per sé stesse. Il danno arbitrario o la distruzione di piante non è consentito. Il Comitato non ha potuto concordare sul significato di "arbitrario". Per alcuni si è trattato dell'insensata raccolta di fiori lungo la strada, per altri – io tra loro – della massiccia e totale strumentalizzazione e industrializzazione delle piante. A mio avviso, la tecnologia 'terminator' (tecnologie GURT) e altri metodi per produrre sterilità con l'obiettivo esclusivo di rendere disponibili piante per la massimizzazione del profitto economico degli esseri umani. Che le piante abbiano diritto alla dignità non dovrebbe ridurne o limitarne l'uso. Né la ricerca dovrebbe essere vietata. Così come riconoscere la dignità degli animali non significa toglierli dalla catena alimentare o vietare la ricerca sugli animali. Dignità significa molto di più che, quando si tratta di piante – come con gli animali, devono essere considerati i principi di proporzionalità. Quindi la dignità delle piante non è un valore assoluto, ma si ottiene bilanciando interessi moralmente rilevanti: il bene o gli interessi di una pianta dovrebbero essere soppesati con gli interessi degli umani*". Interessante è lo studio svizzero del 2008 del predetto CENU su *La dignità degli esseri viventi rispetto alle piante. Considerazione morale delle piante fine a se stesse*, in https://www.ekah.admin.ch/inhalte/_migrated/content_uploads/e-Broschure-Wurde-Pflanze-2008.pdf.

stabilisce che chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

Il bene "ambiente", di cui le piante fanno parte in modo prevalente, trova dunque nel nostro ordinamento, sul piano preventivo e repressivo, una tutela legislativa, penale, amministrativa, civile, nonché amministrativo-contabile, a fronte di condotte di soggetti pubblici-persone fisiche che, con la loro inerzia, producano danno ambientale. I soggetti coinvolti, in varie vesti, nella protezione dell'ambiente, sono molteplici: Ministero dell'Ambiente, Regioni, Province, Comunità montane, Comuni, Enti-Parco, Corpo Forestale, Magistratura penale, nonché le stesse persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o che vantano un interesse alla partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino.

Tale norma ha introdotto un chiaro discrimine nella giurisdizione in materia di danno ambientale, appartenente in via generale al giudice ordinario³⁰, salvo i casi in cui tale danno sia "provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti" (amministratori, dipendenti, privati legati da rapporto di servizio)³¹, nel qual caso il Ministero non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare "rapporto all'Ufficio di Procura regionale", per l'azione di competenza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della stessa Corte dei conti.

Le casistiche di danno ambientale hanno riguardato o possono riguardare: inquinamento di aree e fiumi, disastri ecologici da abusi edilizi, polveri di fabbriche in parchi protetti o in aree di valenza ambientale, discariche di rifiuti speciali, falde inquinate da lavori di cantiere, sfogni fognari abusivi, impianti fotovoltaici in aree di pregio naturalistico. Ma sarebbe auspicabile una maggiore attenzione anche ai danni arrecati al patrimonio boschivo e a piantagioni.

Sarebbe inoltre auspicabile un intenso collegamento tra Procure penali, Nuclei speciali delle Forze di Polizia e Procure contabili per dare impulso ad indagini ed iniziative congiunte. E tali atti di impulso non sono, ovviamente, solo quelli provenienti dal Ministero dell'Ambiente, ma quelli provenienti da soggetti obbligati

30 Ai sensi del disposto dell'art. 311, comma 1, d.lgs. n. 152 "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto".

31 L'art. 313, comma 6, del decreto legislativo stesso aggiunge che "nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio". Per un commento a tale sopravvenienza normativa, TENORE (a cura di), *La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli*, V ed., Milano, 2022, 376 ss.; LENER, *Il danno ambientale*, in CANALE, CENTRONE, FRENI, SMIRLODO (a cura di), *La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo*, Milano, 2022, 483 ss.; MATTEINI CHIARI, *Tutela del paesaggio e "codice dell'ambiente"*, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, f. 5, 717. Sulla giurisdizione contabile in materia di danno ambientale, tra le tante, cfr. C. conti, sez. III app., 12 luglio 2016, n. 307; id., sez. Lombardia, 31 luglio 2015, n. 137; id., sez. II app., 26 novembre 2014, n. 684; id., sez. Toscana 31 maggio 2012, n. 273; id., sez. Umbria, n. 91 del 2011; id., sez. Molise, 6 dicembre 2010 n. 144, tutte in www.corteconti.it.

(artt. 51 e 52 d.lgs. n. 174 del 2016) o da altri soggetti facoltizzati a segnalare reati o danni (cittadini e associazioni di categoria).

Accanto a tali strumenti giustiziali già esistenti e tesi a fissare obblighi e sanzioni su uomini non rispettosi dell'ambiente e dunque anche delle piante, la strada più corretta da percorrere per una ulteriore tutela di queste ultime ci sembra dunque quella dell'incremento di tale complesso normativo, sulla scorta dei migliori approdi scientifici e di una accresciuta cultura ambientalista. Il problema non ci sembra dunque quello di tutelare moralmente e giuridicamente una miope gerarchizzazione degli esseri viventi (uomini, animali, piante), o, al contrario, di pesare allo stesso modo, con eguale trattamento morale e giuridico tutti gli esseri viventi, ma di regolarne, sul piano normativo, la loro reciproca utile convivenza, seguendo e migliorando (non peggiorando) regole naturali di reciproco rispetto grazie all'intelligenza e sensibilità dell'uomo.

Il fine ultimo di un auspicabile incremento anche normativo (in ossequio anche al novellato art. 9 Cost.) della *dignità delle piante* dovrebbe quindi tradursi in un bilanciamento di interessi moralmente rilevanti: il bene o gli interessi di una pianta dovrebbero essere più attentamente soppesati con gli interessi degli umani. Come riconoscere la dignità degli animali non significa toglierli dalla catena alimentare o vietare in modo assoluto la ricerca sugli animali (ma significa fissare dei limiti modali tutelanti l'essere senziente), parimenti riconoscere la dignità delle piante non significa vietarne un utilizzo alimentare, energetico, edilizio, commerciale o per la ricerca, ma solo evitare scempi gratuiti o incuranti delle ricadute sull'ecosistema. Ma questo non è un "*diritto*" delle piante, ma un "*obbligo*" per l'uomo, unico destinatario di precetti azionabili in giudizio, unico soggetto sanzionabile in caso di loro violazione.

Questa non è una conclusione fondata su approcci antropocentrici, ma su realistico pragmatismo giuridico, che porta altresì a ritenere che l'inosservanza di tali obblighi gravanti sull'uomo non potrà che tradursi in più utili sanzioni ripristinatorie dell'ambiente vegetale leso e solo secondariamente (in ottica preventiva e dissuasiva) in risarcimenti pecuniari (al limite prospettabili quali danni per i costi di ripristino ambientale sopportati dalla P.A. che esegua lavori e interventi di tutela).